Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72 — Roma - Venerdì, 16 gennaio 1931 - Anno IX — Numero 12

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

**Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914



**Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».**

# SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 65.

LEGGE 27 dicembre 1930, n. 1747.

**Assegnazione di una pensione straordinaria annua a donna Cornelia Bolletti-Censi, vedova dell'on. Michele Bianchi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Alla vedova di Michele Bianchi, Quadrumviro della Marcia su Roma e Ministro Segretario di Stato, donna Cornelia Bolletti-Censi, è conferita, in aggiunta agli altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria annua di L. 12.000, a decorrere dal 4 febbraio 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 66.

LEGGE 18 dicembre 1930, n. 1748.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche, con la seguente modificazione:

All'art. 5 è sostituito il seguente:

« Art. 5. — Entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le Amministrazioni statali, autarchiche e parastatali, presso le quali sia istituito un ufficio di statistica, dovranno provvedere alla sistemazione della direzione del servizio statistico, in conformità delle nuove disposizioni.

« In attesa che le disposizioni stesse abbiano completa applicazione, gli enti tenuti alla osservanza delle medesime potranno affidare incarichi a persone fornite di titoli per l'ammissione agli esami di abilitazione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 67.

LEGGE 18 dicembre 1930, n. 1749.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 936, relativo alla concessione di un assegno straordinario annuo a vita alla vedova della Medaglia d'Oro Vittorio Montiglio.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 936, col quale a datare dalla morte di Vittorio Montiglio viene concesso alla di lui vedova Anna Thea Springer, un assegno straordinario annuo a vita di L. 9000, in aggiunta agli altri assegni ad essa eventualmente spettanti, a norma delle disposizioni vigenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 68.

LEGGE 18 dicembre 1930, n. 1750.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088, concernente proroga del divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088, concernente proroga del divieto di assunzione di nuovo personale nella Amministrazione dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 69.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1751.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1269, per l'approvazione della convenzione aggiuntiva per la costruzione di un ponte sul Po e per la variante di Corbola alla ferrovia Adria-Ariano.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1269, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 18 giugno 1930 alla convenzione 13 settembre 1927 per la esecuzione della variante di Corbola al tracciato della ferrovia Adria-Ariano e per la costruzione di un ponte sul Po, ad uso esclusivo della ferrovia stessa, e che autorizza la corrispondente spesa di L. 7.500.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 70.

LEGGE 23 dicembre 1930, n. 1753.

**Conversione in legge del R. decreto 17 aprile 1930, n. 493, riguardante la concessione addizionale di opere di navigazione interna nella Valle del Po.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 17 aprile 1930, n. 493, che approva la convenzione per la concessione addizionale di opere di navigazione interna nella valle del Po.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 71.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1752.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, contenente modifiche alla vigente legislazione in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, contenente modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto, con le seguenti modificazioni:

All'art. 6 è sostituito il seguente:

« La partecipazione ai prodotti netti per le ferrovie sovvenzionate di nuova concessione è applicata dopo scaduti cinque anni dall'apertura della linea all'esercizio o dei singoli tronchi di essa, anche se non ne sia stata prevista la divisione in tronchi, ed è calcolata sulla media dei risultati netti dei bilanci degli ultimi tre anni di gestione anteriori a quello a cui la liquidazione si riferisce.

« La quota di partecipazione spettante allo Stato sulle ferrovie sovvenzionate o non sovvenzionate di nuova concessione, sarà uguale alla metà del prodotto netto eccedente l'interesse legale commerciale aumentato del 2 per cento computato sul capitale azionario approvato dal Governo, quando sia concessionaria una società per azioni, o sul capitale di primo impianto e di prima dotazione del materiale mobile e di esercizio negli altri casi, sempre che minor limite d'interesse non sia stabilito nell'atto di concessione ».

All'art. 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La revisione di cui al precedente comma sarà compiuta d'intesa col concessionario, ed in mancanza di accordo si applicherà la disposizione dell'art. 20 della presente legge ».

Al primo comma dell'art. 10 è sostituito il seguente:

« Le somme che annualmente andranno in aumento dei fondi di rinnovo, accresciute degli importi ricavati dalla vendita dei materiali fuori uso ai quali si riferiscono i fondi stessi, saranno costituite in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, le Casse postali di risparmio, la Banca d'Italia o altri Istituti all'uopo autorizzati, in numerario o in titoli a debito dello Stato o da esso garantiti, non oltre tre mesi dalla chiusura dell'anno cui i fondi si riferiscono ».

All'ultimo comma dell'art. 20 è sostituito il seguente:

« Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e la loro sentenza non sarà suscettiva di appello. Sarà invece ammissibile contro di essa il ricorso per cassazione, in conformità dell'art. 517 del Codice di procedura civile, ma il termine per ricorrere sarà ridotto a trenta giorni ».

All'art. 38 è sostituito il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle in vigore del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dei provvedimenti legislativi successivamente emanati in materia di servizi pubblici di trasporto concessi alla industria privata ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 72.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1754.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1366, concernente la proroga dei provvedimenti finanziari a favore dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1366, concernente la proroga dei provvedimenti finanziari a favore dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della Provincia stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 73.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1755.

**Modifica dello statuto della Regia scuola di architettura di Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola di architettura di Roma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2837, e modificato con successivo R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2478;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia scuola di architettura predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola di architettura di Roma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2837, e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2478, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 2. — *a*) Negli insegnamenti del IV anno è soppresso l'insegnamento di « edilizia popolare economica »;

*b*) L'insegnamento di « materie giuridiche ed economiche » compreso fra le materie del quinto anno, è portato fra quelle del quarto anno.

Art. 16. — E' sostituito con il seguente:

« Nel primo biennio gli esami delle seguenti materie:
Analisi matematica I;
Geometria descrittiva;
Storia e stili dell'architettura I;
debbono precedere rispettivamente gli esami delle seguenti materie:
Analisi matematica II;
Applicazioni della geometria descrittiva;
Storia e stili dell'architettura II.

Parimenti l'esame di Disegno architettonico ed elementi di composizione I deve precedere quelli di Disegno architettonico ed elementi di composizione II e di Rilievo dei monumenti.

Nel successivo triennio gli esami delle seguenti materie:
Meccanica razionale;
Fisica sperimentale e tecnica;
Decorazione pittorica;
Composizione architettonica I;
Scienza delle costruzioni;
Composizione architettonica II;
debbono precedere, rispettivamente, gli esami delle seguenti materie:
Scienza delle costruzioni;
Impianti tecnici;
Arredamento e decorazione interna;
Composizione architettonica II;
Tecnica delle costruzioni civili;
Composizione architettonica III.

Parimenti l'esame di Caratteri degli edifici dovrà precedere quelli di Igiene delle abitazioni e di Estimo ed esercizio professionale dell'architettura; e gli esami di Caratteri degli edifici, Composizione architettonica II, Igiene delle abitazioni, dovranno precedere quello di Edilizia cittadina ed arte dei giardini ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 304, foglio 34.* — MANCINI.

Numero di pubblicazione 74.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1756.

**Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Pisa.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Pisa, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2059, e modificato con successivo R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2469;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Pisa, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2059, e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2469, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 4. — Gli insegnamenti di cui ai nn. 10 e 11: « Mineralogia descrittiva » e « Geologia applicata » sono « quadrimestrali » anzichè « semestrali ».

Art. 5. — L'insegnamento di cui al n. 19: « Nozioni di scienze giuridiche ed economiche e di organizzazione industriale (due quadrimestri) » viene diviso in due insegnamenti distinti:

« N. 19. Nozioni di scienze giuridiche (un quadrimestre);

« N. 20. Economia e organizzazione industriale (due quadrimestri) ».

In conseguenza di tale scissione di insegnamenti è modificata la numerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 15. — Nell'elenco delle materie che lo studente deve superare per essere ammesso agli esami di laurea la prova di cui al n. 20: « Nozioni di scienze giuridiche ed economiche e di organizzazione industriale (prova orale) » viene divisa in due prove distinte:

20. Nozioni di scienze giuridiche (prova orale);

21. Economia e organizzazione industriale (prova orale) ».

In conseguenza di tale sdoppiamento di prove viene modificata la numerazione della prova successiva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 304, foglio 35.* — MANCINI.

Numero di pubblicazione 75.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1758.

**Sistemazione dei rapporti di credito tra il Tesoro dello Stato e la Società Manifatture Cotoniere Meridionali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di assecondare il programma di riassetto finanziario della Società anonima Manifatture Cotoniere Meridionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sistemare, con apposita convenzione, in modifica e deroga anche di precedenti convenzioni e delle vigenti disposizioni di legge, i rapporti di debito e credito esistenti tra il Tesoro dello Stato e la Società anonima Manifatture Cotoniere Meridionali sedente in Napoli.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 304, foglio 37.* — MANCINI.

Numero di pubblicazione 76.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1930, n. 1768.

**Modificazioni alla costituzione dei servizi dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto l'art. 8 della legge 7 aprile 1921, n. 368;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alla costituzione dei servizi dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1931 il Servizio movimento e traffico delle Ferrovie dello Stato viene diviso in due separati servizi denominati rispettivamente « Servizio movimento » e « Servizio commerciale e del traffico ».

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1931 - Anno IX*
*Atti del Governo, registro 304, foglio 43.* — FERZI.

---

**Numero di pubblicazione 77.**

REGIO DECRETO 9 dicembre 1930, n. 1764.
**Fusione della Cassa di risparmio di Mondovì con quella di Cuneo.**

**N. 1764. R. decreto 9 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, la Cassa di risparmio di Mondovì viene fusa con la Cassa di risparmio di Cuneo.**

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1931 - Anno IX*

---

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1930.
**Riconoscimento del Fascio di Borghetto Lodigiano (Milano) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Borghetto Lodigiano (Milano) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Borghetto Lodigiano (Milano) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1930 - Anno IX

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze*:
MOSCONI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX*
*Registro n. 11 Finanze, foglio n. 387.*

(75)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1930.
**Schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Ragusa.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 3 ottobre 1912 col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa;
Visto il R. decreto 25 aprile 1917 che approvò il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia di Siracusa;
Ritenuto che per lo sdoppiamento della provincia di Siracusa una parte del suo territorio è venuto a costituire la provincia di Ragusa;
Ritenuta la necessità di compilare per questa nuova Provincia un apposito elenco delle acque pubbliche, inscrivendovi i corsi d'acqua che per l'avvenuto sdoppiamento di cui sopra cessano di appartenere al territorio della provincia di Siracusa, con l'estensione, se del caso, dei limiti della loro demanialità; ed aggiungendovi quegli altri corsi d'acqua, ricadenti nel territorio della nuova provincia di Ragusa, nei quali si riconoscono i caratteri di acqua pubblica;
Ritenuto che la inclusione nel nuovo elenco non dà diritto a terzi di fare opposizioni od osservazioni nei riguardi dei corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua già compresi nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa;
Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Ragusa ai sensi dell'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che ne avessero interesse potranno presentare opposizioni nei riguardi dei corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua in esso iscritti, che non risultino già compresi nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

La provincia di Ragusa ha facoltà di presentare le sue osservazioni entro il termine sopra indicato di mesi sei.

L'ufficio del Genio civile di Ragusa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 novembre 1930 - Anno IX

p. *Il Ministro*: LEONI.

## Schema di elenco delle acque pubbliche della provincia di Ragusa.

Pubblicato a norma dell'art. 3, comma 1 del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2161, e dell'art. 2 del Regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

*N.B.* — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, vallone, rio o rivo, fosso, cava,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla quali ica con la quale sono conosciuti nella località.

Il presente elenco delle acque pubbliche della provincia di Ragusa e stato compilato stralciando dall'elenc delle acque pubbliche della provincia di Siracusa, già regolarmente approvato, i corsi di acqua scorrenti nella porzione di territorio assegnato alla provincia di Ragusa. Pertanto esso non è oppugnabile che per la parte riguardante inclusione di sorgenti o nuovi corsi d'acqua, ovvero estensione dei limiti di pubblicità dei corsi già iscritti nell'elenco·succitato.

| N. d'ordine<br>1 | DENOMINAZIONE<br>(da valle verso monte)<br>2 | Foce o sbocco<br>3 | Comuni<br>toccati od attraversati<br>4 | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallone Terrana | Lago di Biviere in prov. di Caltanissetta | Biscari | Tutto il tratto scorrente in Prov. o che è confine<br>Sbocca in provincia di Caltanissetta ed ha le origini e gran parte del suo corso in prov. di Catania. Per brevissimo tratto scorre in prov. di Siracusa ed è confine tra Siracusa e Caltanissetta e figura nei rispettivi elenchi di dette Provincie |
| 2 | Fiume Acate o Dirillo | Mare di Sicilia | Id. | Tutto il corso scorrente in Prov. o che è confine<br>E' per un tratto presso lo sbocco confine colla prov. di Caltanissetta e saltuariamente con quella di Catania e figura negli elenchi delle suddette due Provincie. |
| 3 | Fiume Ficuzza, infl. n. 2 | Acate | Id. | Tutto il tratto scorrente in Provincia<br>Ha le origini in prov. di Catania dove ha quasi tutto il suo corso e vi figura nell'elenco |
| 4 | Fiume Favarotta, infl. n. 2 | Dirillo (Acate) per passo di Cava | Buccheri-Giarratana | Tutto il tratto scorrente in Prov. o che è confine<br>Ha origine in prov. di Siracusa ed è per un tratto confine con la prov. di Catania ove passa e sbocca, figura nei rispettivi elenchi |
| 5 | Fiume Amerillo, infl. n. 2 | Acate | Monterosso-Almo | Dallo sbocco alle origini<br>E' per lungo tratto confine, verso lo sbocco, con la prov. di Catania e vi figura nello elenco |
| 6 | Vallone Lavandaio, infl. n. 5 | Amerillo | Monterosso-Almo | Dallo sbocco alle origini nei due rami in cui si divide<br>E' per breve tratto, verso lo sbocco, confine con la prov. di Catania e vi figura nell'elenco |
| 7 | Vallone Trémula, infl. n. 5 | Id. | Id. | Dallo sbocco alle origini |

| N. d'ordine<br>1 | DENOMINAZIONE<br>(da valle verso monte)<br>2 | Foce o sbocco<br>3 | Comuni<br>toccati od attraversati<br>4 | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Vallone Ciampara, infl. n. 5 | Amerillo | Monterosso-Almo | Dallo sbocco alle origini |
| 9 | Cava Trappetazzo, infl. n. 2 | Acate | Chiaramonte-Gulfi | Tutto il tratto scorrente in prov. o che è confine fino alle origini<br>Passa in prov. di Catania dopo avere servito per breve tratto, di confine, ove sbocca e vi figura nell'elenco |
| 10 | Torrente Mazzaronello, infl. n. 2 | Id. | Chiaramonte-Gulfi Monterosso-Almo | Dal punto in cui passa in prov. di Catania, alle origini<br>Passa in prov. di Catania dopo avere servito per un tratto di confine, ove sbocca e vi figura nell'elenco |
| 11 | Vallone Donna Ond, infl. n. 10 | Mazzaronello | Id. | Dallo sbocco alle origini |
| 12 | Torrente Para-Para e Vallone Perrone, infl. n. 10 | Mazzaronello | Chiaramonte-Gulfi | Id. |
| 13 | Vallone Morana, infl. n. 12 | Perrone (Para-Para) | Id. | Dallo sbocco alle origini dei due rami principali in cui si divide |
| 14 | Vallone Baglio, infl. n. 12 | Para-Para | Id. | Id. |
| 15 | Cava Fontanazzo | Spaglia | Id. | Dal punto ove spaglia alle origini |
| 16 | Cava Albaneto | Id. | Vittoria | Id. |
| 17 | Fiume Camerina o Ipari | Mare di Sicilia | Ragusa-Vittoria Comiso-Chiaramonte-Gulfi | Dalla foce alle origini comprese le sorgenti Diana, Cifali e minori ed i fossetti che ne adducono le acque al corso d'acqua di cui contro. |
| 18 | Cava del Bosco, infl. n. 17 | Ipari (Camerina) | Vittoria | Dallo sbocco alle origini |
| 19 | Cava Giumenta, infl. n. 17 | Ipari | Ragusa-Comiso | Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente S. Silvestro |
| 20 | Cava Cifali | Spaglia | Chiaramonte-Gulfi-Ragusa | Dal punto ove spaglia alle origini delle valli (quota 430) in cui si trova la sorgente Cifali (quota 330) comprese le varie ramificazioni |
| 21 | Cava Modicani | Id. | Ragusa | Dal punto ove spaglia alle origini comprese le sorgenti Cannicarao |
| 22 | Cava Pozzillo | Id. | Comiso-Ragusa | Dal punto ove spaglia alle origini |

| N. d'ordine<br>1 | DENOMINAZIONE<br>(da valle verso monte)<br>2 | Foce o sbocco<br>3 | Comuni<br>toccati od attraversati<br>4 | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Cava Mezzana | Spaglia | Ragusa | Dal punto ove spaglia alle origini |
| 24 | Fosso Lago o Passolato | Mare di Sicilia | Id. | Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti Passolatello, La Donna e Filicia |
| 25 | Vallone della Menta | Spaglia | Id. | Dal punto ove spaglia alle origini dei due rami principali in cui si divide |
| 26 | Cava di Mistretta e Vallone di Mosebbi | Spaglia | Ragusa-S. Croce Camerina | Dallo sbocco alle origini |
| 27 | Vallone Tresauro, infl. n. 26 | Mosebbi (Mistretta) | Id. | Id. |
| 28 | Vallone di Butino, infl. n. 26 | Id. | Id. | Id. |
| 29 | Vallone Abbadia, infl. n. 26 | Mistretta | Id. | Id. |
| 30 | Vallone Camerina, infl. n. 26 | Id. | Id. | Id. |
| 31 | Vallone La Fontana | Mare di Sicilia | S. Croce Camerina | Dalla foce alle origini compresa la sorgente Paradiso e Mirio |
| 32 | Vallone S. Giovanni (infl. n. 31) | La Fontana | Id. | Dallo sbocco alle origini |
| 33 | Vallone delle Casuzze, Beddieme-Donne e della Miela d'Argentiere | Mare di Sicilia | Santa Croce Camerina-Ragusa | Dalla foce alle origini |
| 34 | Vallone Grassello, infl. n. 33 | Beddieme Donne (Casuzze) | Ragusa | Dallo sbocco alle origini |
| 35 | Fiume Irminio o di Ragusa | Mare di Sicilia | Ragusa-Scicli-Giarratana | Dalla foce alle origini dei due rami principali in cui si divide, comprese le sorgenti: Favara-Bellingo-Scifazzo - Cappellazzo e minori ed i fossetti che ne adducono le acque al corso di acqua di cui contro |
| | *Suoi affluenti di destra.* | | | |
| 36 | Vallone Costa Polara, infl. n. 35 | Irminio | Ragusa | Dallo sbocco alle origini |
| 37 | Vallone Serra Mezzana, infl. n. 35 | Id. | Id. | Id. |
| 38 | Vallone Mancilli, infl. n. 35 | Id. | Id. | Id. |
| 39 | Vallone Fiumicello, infl. n. 35 | Id. | Id. | Id. |

| N. d'ordine<br>1 | DENOMINAZIONE<br>(da valle verso monte)<br>2 | Foce o sbocco<br>3 | Comuni<br>toccati od attraversati<br>4 | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Cava S. Leonardo o Vaccaria e Vallone Fontana, infl. n. 35 | Irminio | Ragusa | Dallo sbocco alle origini dei due rami principali in cui si divide |
| 41 | Vallone della Misericordia, infl., n. 35 | Id. | Id. | Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Dell'oro e Scribano |
| 42 | Vallone della Pezza e Fosso Palombaro, infl. n. 35 | Id. | Id. | Dallo sbocco alle origini dei due rami principali in cui si divide |
| 43 | Vallone della Volpe, infl. n. 35 | Id. | Id. | Dallo sbocco alle origini |
| 44 | Cava Le Serre, infl. n. 43 | Volpe | Ragusa-Chiaramonte-Gulfi | Id. |
| 45 | Vallone S. Rosalia e Cava Grande, infl. n. 35 | Irminio | Ragusa | Dallo sbocco alle origini dei due rami principali in cui si divide |
| 46 | **Cava Manne, infl. n. 35** | Id. | Ragusa-Monterosso Almo | Dallo sbocco alle origini, compresa la sorgente Cappellazzo |
| | *Influenti di sinistra dell'Irminio.* | | | |
| 47 | Vallone S. Spirito, infl. n. 35 | Irminio | Giarratana | Dallo sbocco per tutto il tratto scorrente in Provincia o che è confine E' per un tratto confine con la provincia di Siracusa ove ha anche le origini e vi figura nell'elenco. |
| 48 | Torrente Gria, infl. n. 35 | Irminio | Ragusa-Giarratana | Dallo sbocco alle origini E' per lungo tratto presso le origini confine con la provincia di Siracusa e vi figura nell'elenco |
| 49 | Cava di Piese, infl. n. 35 | Id. | Ragusa | Dallo sbocco alle origini |
| 50 | Cava Pendente, infl. n. 35 | Id. | Scicli | Id. |
| 51 | Vallone di Piano Grande | Mare di Sicilia | Id. | Dalla foce alle origini |
| 52 | Torrente Scicli-Modica e Passo di Gatta | Id. | Scicli-Modica | Dalla foce alle origini, comprese le sorgenti Fiume - Lato - Palacino-Cinei S. Pancrazio o Sciabibbi |
| 53 | Cava Mangiagesso, infl. n. 52 | Scicli | Id. | Dallo sbocco alle origini |
| 54 | Vallone Pisciotta, infl. n. 52 | Modica (Scicli) | Modica-Ragusa | Id. |

| N. d'ordine 1 | DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2 | Foce o sbocco 3 | Comuni toccati od attraversati 4 | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Vallone di S. Libera, infl. n. 52 | Modica (Scicli) | Modica | Dallo sbocco alle origini |
| 56 | Cava S. Maria La Nova, infl. n. 52 | Modica (Scicli) | Scicli-Modica | Id. |
| 57 | Cava S. Bartolomeo influente n. 52 | Id. | Id. | Id. |
| 58 | Cava Arizza | Spaglia | Scicli | Dal punto ove spaglia alle origini |
| 59 | Cava di Corvo | Mare di Sicilia | Id. | Dalla foce alle origini |
| 60 | Cava Trippatore | Id. | Id. | Id. |
| 61 | Cava della Fossa Labbisi | Spaglia | Scicli-Modica | Dal punto ove spaglia alle origini |
| 62 | Cava Nacalino, infl. n. 61 | Fossa Labbisi | Modica | Dallo sbocco alle origini |
| 63 | Cava Sparaceto, influente n. 61 | Id. | Scicli-Modica | Id. |
| 64 | Cava Giarrusso | Spaglia | Modica | Dal punto ove spaglia alle origini dei due rami principali che scendono da Cava Gorma e Serra Alimenta |
| 65 | Cava Regilione, infl. n. 64 | Giarrusso | Id. | Dallo sbocco alle origini |
| 66 | Cava Giovara | Mare di Sicilia | Pozzallo-Spaccaforno | Dalla foce alle origini |
| 67 | Rio Favara e Cava d'Ispica | Id. | Spaccaforno-Modica | Dalla foce per tutto il tratto scorrente in Provincia o che è confine, comprese le sorgenti Favara - Saramentone - Scaliciane e minori<br>E' per un tratto confine con la prov. di Siracusa e vi figura nell'elenco. |
| 68 | Vallone Salvia e Cava Minciucci, infl. n. 67 | Favara | Spaccaforno-Modica | Dallo sbocco alle origini |
| 69 | Valle Coda di Lupo o Cava Martorina, infl. n. 68 | Minciucci (Salvia) | Modica | Id. |
| 70 | Valle Carrubba, infl. n. 67 | Favara | Spaccaforno | Id. |
| 71 | Cava Sulla, Cava Scardina e Cava del Signore, infl. n. 70 | Carrubba | Id. | Id.<br>E' per lungo tratto alle origini confine con la prov. di Siracusa e vi figura nell'elenco. |
| 72 | Cava Mazza Mocastro o Lavinaro di Longarini | Spaglia nel pantano Mocastro o Longarino | Id. | Dal punto ove spaglia alle origini |

| N. d'ordine 1 | DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2 | Foce o sbocco 3 | Comuni toccati od attraversati 4 | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Valle Passo Corrado | Spaglia nel pantano Mocastro o Longarini | Spaccaforno | Dal punto ove spaglia per tutto il tratto scorrente in Provincia o che è confine<br>E' per lungo tratto dal posto ove spaglia confine con la prov. di Siracusa ove ha le origini e vi figura nell'elenco |
| 74 | Valle Carrubella, influente n. 73 | Passo Corrado | Id. | Dallo sbocco alle origini |
| | *Versante sul mare Jonio.* | | | |
| 75 | Saia Randeci Cava di Scalarangio e Palomberi | Mare Ionio | Modica | Dal confine di Provincia alle origini<br>Passa in prov. di Siracusa e vi figura nell'elenco |
| 76 | Rivo Calamenzana, infl. n. 75 | Palomberi (Saia Randeci) | Id. | Dallo sbocco alle origini |
| 77 | Cava Prainito o del Cucco | Ionio per Tellaro | Modica | I due tratti che è confine di Provincia<br>E' confine con la prov. di Siracusa ove ha quasi tutto il suo corso e le origini, e vi figura nell'elenco. |
| 78 | Cava Milispina | Id. | Ragusa | Dal punto ove passa in prov. di Siracusa alle origini<br>E' per un tratto presso le origini confine con la prov. di Siracusa ove passa e sbocca e vi figura nell'elenco. |
| 79 | Fosso del Piano dei Puzzi | Id. | Giarratana | Tutto il tratto scorrente in Provincia o che è confine<br>E' per breve tratto confine con la prov. di Siracusa ove ha le origini e ove sbocca e vi figura nell'elenco. |

Visto: p. *Il Ministro per i lavori pubblici:*
DI MARZIO.

(6560)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1930.
**Proroga della gestione straordinaria di alcune Opere pie in Roma.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1930, col quale fu prorogato fino al 31 dicembre corrente il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione delle Opere pie « Patronato Gina Mazza per l'assistenza e la protezione delle liberate dal carcere », « Istituto Emilio Treves per patronato dei giovani liberati dal carcere » e « Pio istituto S. Girolamo della Carità », in Roma;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 aprile 1931.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

*p. Il Ministro*: ARPINATI.

(76)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-757.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Puntar di Francesco, nato a Prosecco (Trieste), il 31 dicembre 1902 e residente a Prosecco N. P. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Puntari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Puntar è ridotto in « Puntari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Zibiz in Puntar di Stefano, nata il 5 novembre 1906, moglie;
2. Bruno di Giuseppe, nato l'8 gennaio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7186)

N. 11419-32203.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giulia Remisceg recte Romschik fu Federico, nata a Pola il 28 giugno 1891 e residente a Trieste, via F. Crispi n. 55, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Remigi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giulia Remisceg recte Romschik è ridotto in « Remigi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7187)

N. 11419-33620.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Corrado Schiuka fu Michele, nato a Trieste il 13 gennaio 1878 e residente a Trieste, via Boccaccio n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Corrado Schiuka è ridotto in « Luci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Luigia Gastwirth in Schiuka di Paolo, nata il 7 luglio 1875, moglie;
2. Iolanda di Corrado, nata il 1° agosto 1917, figlia;
3. Paolo di Corrado, nato il 22 maggio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7188)

---

N. 11419-758.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Sedmak di Giusto in Benci, nata a Trieste il 16 luglio 1901 e residente a Trieste, via Raffineria n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semacchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Sedmak in Benci è ridotto in « Semacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7189)

---

N. 11419-29592.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Skrlj fu Francesco, nato Topolec (Fiume) il 22 agosto 1902 e residente a Trieste, via Canova n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scerli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Skrlj è ridotto in « Scerli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7190)

---

N. 11419-32228.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Rodolfo Taucer fu Maria, nato a Trieste il 14 febbraio 1902 e residente a Trieste, Passeggio S. Andrea n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tauceri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Taucer è ridotto in « Tauceri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Alessandrina Cescutti in Taucer di Giacomo, nata il 13 aprile 1903, moglie;
2. Silvano di Rodolfo, nato il 20 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7191)

---

N. 11419-2957.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Veit fu Enrico, nata a Trieste il 21 aprile 1891 e residente a Trieste, viale Terza Armata n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Viti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Veit è ridotto in « Viti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7192)

N. 11419-33645.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Vladimiro Verbanovic di Giovanni, nato a Trieste il 25 giugno 1907 e residente a Trieste, via Gatteri n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verbano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vladimiro Verbanovic è ridotto in « Verbano ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7193)

N. 11419-1583.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Vidmar di Rodolfo, nato a Trieste il 16 settembre 1902 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1514, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vidimari ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Vidmar è ridotto in « Vidimari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stanislava Ferluga in Vidmar di Silvestro, nata il 17 marzo 1908, moglie;
2. Silvana di Rodolfo, nata il 30 novembre 1925, figlia;
3. Grazia Maria di Rodolfo, nata l'8 ottobre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7194)

N. 11419-30439.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Carmen Maria Vidulich di Giovanni, nata a Lussinpiccolo il 15 luglio 1901 e residente a Trieste, via P. Tedeschi n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vidulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Carmen Maria Vidulich è ridotto in « Vidulli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7195)

N. 11419-30440.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Giacomo Vidulich fu Giacomo, nato a Lussinpiccolo il 22 ottobre 1858 e residente a Trieste, via P. Tedeschi n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vidulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Giacomo Vidulich è ridotto in « Vidulli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7196)

N. 11419-33649.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Marino Vidulich di Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 23 luglio 1899 e

residente a Trieste, viale Regina Elena n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vidoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Vidulich è ridotto in « Vidoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7197)

---

N. 11419-30441.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Nella (Anna) Vidulich di Giovanni in Martinoli, nata a Lussinpiccolo il 6 aprile 1898 e residente a Trieste, via P. Tedeschi n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Vidulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Nella (Anna) Vidulich in Martinoli è ridotto in « Vidulli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7198)

---

N. 11419-1292.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Raffaele Vouk (Vouch) di Giuseppe, nato a Rasguri (S. Giacomo in Colle) il 25 settembre 1901 e residente a Trieste, Roiano Verniellis n. 563, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Folchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Raffaele Vouk (Vouch) è ridotto in « Folchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elena Steghel in Vouk di Martino, nata il 18 aprile 1898, moglie;
2. Elena di Raffaele, nata il 19 dicembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7199)

---

N. 11419-32071.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Vrabec di Lorenzo, nato a Pliscovizza il 28 novembre 1873 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup. n. 146, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Vrabec è ridotto in « Arbi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Ostranska in Vrabec fu Michele, nata il 3 aprile 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: PORRO.

(7200)

---

N. 11419-32232.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Roberto Wittman fu Antonio, nato a Trieste il 20 maggio 1872 e residente a

Trieste, via Antonio Canova n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vitimani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Roberto Wittman è ridotto in « Vitimani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Cernigoj in Wittman di Antonio, nata il 12 febbraio 1869, moglie;
2. Roberto di Roberto, nato il 13 ottobre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: Porro.

(7201)

---

N. 11419-23263.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Wran di Francesco, nato a Trieste il 21 febbraio 1877 e residente a Trieste, via Raffaello Sanzio n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Varni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Wran è ridotto in « Varni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Susmel in Wran di Giuseppe, nata il 31 ottobre 1872, moglie;
2. Concetta di Carlo, nata il 13 novembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: Porro.

(7202)

---

N. 11419-28386.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la sig.na Antonia Zaller fu Gottardo, nata a Trieste il 20 agosto 1910 e residente a Trieste, via Istituto n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zalleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell' interessata, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Antonia Zaller è ridotto in « Zalleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della interessata indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina fu Gottardo, nata il 4 giugno 1912, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla tutrice dell'interessata sig.a Maria Dragoilovich nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: Porro.

(7203)

---

N. 11419-31538.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Krainz fu Giovanni vedova Zobaz, nata a Trieste il 20 gennaio 1886 e residente a Trieste, via Gatteri n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Carniel-Dentice »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Krainz vedova Zobaz sono ridotti in « Carniel-Dentice ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 21 luglio 1909, figlio;
2. Giuliano fu Giuseppe, nato l'11 ottobre 1911, figlio;
3. Guglielmo fu Giuseppe, nato il 27 settembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: Porro.

(7204)

---

N. 11419-32078.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Zudich di Valentino, nato a Valle d'Oltra il 10 gennaio 1900 e residente a Trieste, S. M. Mad. Inf. n. 400, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zudini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Zudich è ridotto in « Zudini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ines di Antonio, nata il 16 giugno 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: Porro.

(7206)

---

N. 11419-27510.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emilia Zuiz fu Giuseppe vedova Benvenutti, nata a Trieste il 6 febbraio 1872 e residente a Trieste, via Cologna n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sui »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Emilia Zuiz è ridotto in « Sui ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

*Il prefetto*: Porro.

(7207)

---

N. 8449.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 14 giugno 1929 presentata dal sig. Paolo Federspiel per la riduzione del suo cognome in quello di « Federizzi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Federspiel Paolo, figlio di Anna, nato a Postal il 3 novembre 1884, è ridotto nella forma italiana di « Federizzi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari dell'interessato e cioè:

1. Federspiel Adele nata Sohlich, nata il 30 marzo 1886, moglie;
2. Federspiel Elisabetta di Paolo, nata il 4 febbraio 1918, figlia;
3. Federspiel Paolo di Paolo, nato il 26 febbraio 1928, figlio;
4. Federspiel Corrado di Paolo, nato il 25 giugno 1924, figlio;
5. Federspiel Benito di Paolo, nato il 28 dicembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

*a*) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimonio già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di Federspiel è stato corretto in quello di « Federizzi » con decreto del prefetto di Bolzano in data 17 dicembre 1930-IX »;

*b*) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva pubblicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 17 dicembre 1930 - Anno IX

*Il prefetto*: Marziali.

(36)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 9.

**Media dei cambi e delle rendite.**

del 14 gennaio 1931 - Anno IX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.89 | Oro | 368.50 |
| Svizzera | 370.05 | Belgrado | 33.80 |
| Londra | 92.74 | Budapest (Pengo) | 3.34 |
| Olanda | 7.692 | Albania (Franco oro) | 366.50 |
| Spagna | 198.75 | Norvegia | 5.105 |
| Belgio | 2.666 | Russia (Cervonetz) | 98 — |
| Berlino (Marco oro) | 4.548 | Svezia | 5.11 |
| Vienna (Schillinge) | 2.69 | Polonia (Sloty) | 213.50 |
| Praga | 56.67 | Danimarca | 5.105 |
| Romania | 11.37 | Rendita 3.50 % | 71.05 |
| Peso Argentino Oro | 13.17 | Rendita 3.50 % (1902) | 66 — |
| Peso Argentino Carta | 5.785 | Rendita 3 % lordo | 41.825 |
| New York | 19.098 | Consolidato 5 % | 80.725 |
| Dollaro Canadese | 19.06 | Obblig. Venezie 3.50 % | 77.55 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

### Concorso al posto di professore di pianoforte complementare nel Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Maiella » di Napoli.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di professore di pianoforte complementare nel Regio conservatorio di musica « S. Pietro a Maiella » di Napoli, con l'annuo stipendio di L. 9300, aumentabili, per aumenti periodici a L. 18.000, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 1800, aumentabile anche esso fino a L. 3700. I predetti stipendi e supplementi s'intendono ridotti ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 30 aprile 1931, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

*a*) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente nei Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

*b*) certificato di cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

*c*) certificato di sana costituzione fisica;

*d*) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

*e*) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

*f*) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere in data non inferiore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione, e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti inviati a Direzione generale diversa da quella delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice del concorso, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

*a*) due studi del Gradus ad Parnassum di Clementi (dai 40 scelti da Sgambati - Edizione Ricordi), estratti a sorte il giorno precedente quello dell'esame;

*b*) un preludio e fuga, estratto a sorte il giorno precedente quello dell'esame, dal 1° volume del « Clavicembalo ben temperato » di J. S. Bach;

*c*) uno studio di Chopin, estratto a sorte il giorno precedente quello dell'esame, fra 10 scelti dalle opere 10 e 25 e presentati dal candidato;

*d*) un pezzo classico ed uno di concerto di moderno autore scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato:

Interpretare, dopo alquanti minuti d'osservazione, un pezzo non difficile scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice;

Trasportare, all'improvviso non oltre un tono sopra o sotto, un frammento di media difficoltà per pianoforte;

Armonizzare, per pianoforte a quattro parti nel termine di due ore, una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice;

Esporre a voce i propri criteri sul metodo d'insegnamento e dimostrare di conoscere la storia e la letteratura didattica del pianoforte;

Insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

A parità di merito saranno preferiti nell'ordine seguente:

*a*) gli invalidi di guerra;

*b*) i feriti in combattimento;

*c*) gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra;

*d*) le vedove di guerra;

*e*) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

*f*) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

*g*) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

*h*) i più anziani di età.

Fra i concorrenti, che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*), *e*), avranno la precedenza, nelle categori[e] medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio ne[lle] Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. [illegible] chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in Isti[tu]tuti di istruzione artistica e non accetti la nomina, è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 30 dicembre 1930 - Anno IX

*Il Ministro*: GIULIANO.

(78)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.